

**ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ALIMENTAZIONE, NUTRIZIONE E DIETETICA
(ASAND)
CODICE DEONTOLOGICO**

Approvato dall'Assemblea dei Soci fondatori in data 24 ottobre 2017

PREMESSA

Il Dietista è il professionista sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

Il Dietista deve considerare sé stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.

Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.

CAPO I. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

SEZIONE I - Aspetti generali

1. Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o di malattia.
2. Il Dietista evita discriminazioni verso altre persone sulla base della razza, del sesso, del credo, della religione, dell'età e dell'origine.
3. Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale (D.M. 14 settembre 1994 n. 744).
4. Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la professione.
5. Il Dietista ha il dovere di valutare il proprio operato nel tempo attraverso l'autoverifica e la riflessione critica sulle proprie esperienze.
6. Il Dietista partecipa alla formazione professionale permanente e alla ricerca. Diffonde i risultati con l'obiettivo del miglioramento continuo della professione.

SEZIONE II - Aspetti professionali

Il Dietista impegnato in ambito clinico (per quanto attiene all'elaborazione, formulazione ed attuazione della dieta) deve:

1. porre al centro del proprio intervento il paziente e le sue esigenze;
2. operare in presenza della prescrizione medica comprensiva della diagnosi, sia in regime di dipendenza che in regime libero-professionale;
3. sapere che l'intervento clinico (stesura del piano dietetico personalizzato sulla base della prescrizione medica) si differenzia dall'intervento di educazione alimentare. Il Dietista infatti esplica l'intervento di educazione alimentare in piena autonomia, senza il vincolo della prescrizione, né della diagnosi del medico secondo i criteri metodologici educativi: individuazione dei bisogni, definizione degli obiettivi, stesura del progetto e verifica del risultato, flessibilità, partecipazione dell'Utente/Utenti al processo educativo;
4. collaborare attivamente con i membri del team, familiari e caregiver, per attuare il suo ruolo specifico;
5. possedere una formazione specifica ed un aggiornamento continuo in ambito clinico;
6. valutare costantemente l'efficacia della sua prestazione. Nel caso di eventuali divergenze circa la prescrizione e/o l'indicazione alla dieta, il Dietista esprime e documenta la sostanza e le motivazioni del proprio disaccordo e persegue la soluzione migliore per il paziente. All'interno delle strutture richiede l'intervento della maggiore professionalità sovra-ordinata a dirimere il contrasto nell'esclusivo interesse del paziente. Nei casi di dissenso grave e di conflitti insanabili il Dietista si riserva di non attuare l'indicazione prescritta avvalendosi dell'obiezione di coscienza prevista al Capo III, punto 2 del presente Codice Deontologico.

CAPO II. RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ

1. Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l'organizzazione e la promozione di progetti di studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo.
2. Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente validati e aggiornati e/o basati sulle linee guida nazionali ed internazionali.
3. Il Dietista permette l'uso del suo nome o l'indicazione della sua professione per certificare informazioni nutrizionali riferite a prodotti e/o gruppi di prodotti, solo se:
 - ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto
 - la fonte dell'informazione è indicata
 - le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza.
4. Il Dietista che desidera informare il pubblico ed i colleghi dei propri servizi usa informazioni veritiere e non notizie false e fuorvianti nell'ambito delle normative.
5. Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati circa la fonte dell'informazione.
6. Il Dietista non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche o associative per conseguire vantaggi personali.

CAPO III. RESPONSABILITÀ VERSO L'UTENTE/CLIENTE

1. Il Dietista fornisce informazioni sufficienti per permettere al proprio assistito di prendere decisioni competenti e si accerta che questi comprenda e condivida le scelte assistenziali a lui rivolte.
2. Il Dietista, nel caso di situazioni in contrasto con la co-scienza personale e i principi etici che regolano la professione, s'impegna a trovare la soluzione operativa più idonea nel rispetto dell'autonomia e della dignità della persona. Solo in caso di conflitti insanabili si può avvalere dell'obiezione di coscienza.
3. Il Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo stato di salute della persona e alla sua vita privata.
4. Il Dietista raccoglie e gestisce i dati rispettando la riservatezza delle informazioni che giungono in suo possesso.

CAPO IV. RESPONSABILITÀ VERSO GLI ALTRI OPERATORI

1. Il Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze e collabora con loro lealmente per la salute dell'utente.
2. Il Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con loro attivamente adoperandosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.
3. Il Dietista ha il dovere di informarsi, presso gli altri operatori interessati, riguardo il piano assistenziale e terapeutico della persona a lui affidata.

CAPO V. RESPONSABILITÀ VERSO I COLLEGHI

1. Il Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condividere informazioni ed esperienze che possono contribuire a migliorare il livello professionale di ciascuno e ad elevare gli standard di pratica professionale.
2. Il Dietista deve mantenere vivo il principio etico della solidarietà collegiale, collaborando perché siano mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa dello spirito di onestà e di integrità della professione.
3. Il Dietista valuta obiettivamente, evitando i pregiudizi, le performance di colleghi, aspiranti colleghi e studenti, l'assegnazione di premi o altri riconoscimenti.
4. Il Codice Deontologico deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti dei corsi di Laurea durante l'effettuazione del tirocinio pratico.

CAPO VI. CONFLITTO DI INTERESSI

1. I soci si impegnano a non avere conflitti di interesse con l'Associazione.
2. I contenuti scientifici devono rispondere a criteri di eticità e scientificità e le modalità organizzative devono essere improntate a criteri di economicità; essi inoltre devono essere individuati in assoluta indipendenza rispetto anche alla eventuale partecipazione economica di sponsor.
3. Un conflitto d'interessi si realizza nel momento in cui vi è la ragionevole presunzione che i soci antepongano agli interessi scientifici dell'associazione di cui al comma 2 interessi privati, propri o di operatori economici come sponsor.
4. Nei casi in cui insorga un conflitto sono tenuti a dichiararlo, astenendosi dalla partecipazione, discussione e votazione negli organismi associativi, pena l'irrogazione delle sanzioni disciplinari o la decadenza per coloro che ricoprono cariche associative.

CAPO VII. Responsabilità disciplinare e sanzioni

La responsabilità disciplinare dei soci discende dall'inosservanza degli impegni assunti, con volontarietà della condotta anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato. Le sanzioni sono adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche e degli impegni disciplinati dallo Statuto; devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Sono previste le seguenti sanzioni:

- censura verbale
- censura scritta
- espulsione dall'associazione nei casi di maggiore gravità
- decadenza dalla carica.

Il Collegio dei Probiviri delibera in seduta segreta; in caso di irrogazione delle sanzioni della censura scritta, espulsione e decadenza, la decisione deve essere redatta in forma scritta e contenere una sommaria descrizione del comportamento del socio, la valutazione dello stesso in rapporto ai doveri assunti nei confronti dell'Associazione, la definizione della gravità della violazione ed infine l'individuazione della sanzione. La decisione dovrà poi essere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata o altro mezzo di comunicazione eventualmente indicato dal socio all'atto dell'iscrizione (quale l'indirizzo di posta elettronica certificata).

Fonti bibliografiche

1. Codice Deontologico Associazione Nazionale Dietisti (ANDID); approvato dall'Assemblea dei Soci di Bologna, 7 dicembre 2012
2. L. Benci. Le professioni sanitarie (non mediche) - ed. Mc Graw-Hill, 2002
3. D. Rodriguez. Codici deontologici delle professioni sanitarie a confronto, in L. Benci Le professioni sanitarie (non mediche) - ed. Mc Graw-Hill, 2002
4. Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Codice Deontologico 1999
5. ADA's revised code of Ethics. Journal of the American Dietetic Association 1999; 99:109-110.
6. European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD). Guidelines on Ethics for Dietitians in Europe, 1985
7. Associazione Nazionale Dietisti (ANDID). Codice di Etica Professionale, Fiuggi 1995
8. Associazione Nazionale Dietisti (ANDID). Codice di Etica Professionale, Tivoli 2003
9. Dietitians board disciplinary committee. Statement of conduct, a cura di British Dietetic Association 1994
10. American Dietetic Association (ADA). ADA's Code of Ethics, 1987
11. German Association of Dietitians. Riflessioni sull'etica nella professione di dietista. La Clinica Dietologica 1984; 11:105-110
12. "Autonomia e responsabilità del dietista in ambito clinico" - Posizione ANDID, anno 2005

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA
ALIMENTAZIONE NUTRIZIONE E DIETETICA – A.S.A.N.D.**

Titolo I. Costituzione – Sede e durata – Scopi

ART. 1 – Costituzione

E' costituita, a norma di legge l'Ente del Terzo Settore, denominato "Associazione tecnico scientifica dell'Alimentazione, Nutrizione e Dietetica - A.S.A.N.D."

L'Associazione è retta e governata dal presente statuto, che obbliga gli iscritti ad osservarlo e regola i rapporti verso i terzi.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Catania 95128 Piazza Trento n. 2 e sede amministrativa delle città designate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale in altro indirizzo, purché in Italia; tale variazione non è da considerarsi modifica statutaria.

Art. 3 – Articolazioni territoriali

L'Associazione ha rilevanza di carattere nazionale ed è articolata in Sezioni territoriali su base regionale e nelle province autonome, che perseguono sul territorio di riferimento le finalità di cui al presente Statuto.

Art. 3 – Durata

La durata della Associazione è illimitata.

ART. 4 - Finalità

A.S.A.N.D. non ha finalità di lucro e ciò anche in forma indiretta; non svolge, né partecipa ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie per l'attività di formazione continua.

A.S.A.N.D. è apartitica, apolitica, indipendente e non ha finalità

sindacali nei confronti degli associati né nei confronti dei terzi.

Essa persegue in autonomia e senza alcun condizionamento o interesse economico, imprenditoriale o di altra natura le seguenti finalità:

a) promuovere la ricerca, la formazione e l'informazione scientifica in campo sanitario con specifico riferimento alla materia della nutrizione, alimentazione e dietetica;

b) organizzare e promuovere incontri, conferenze, corsi di aggiornamento, comunicazioni ed iniziative a carattere scientifico in materia di nutrizione, alimentazione e dietetica, al fine di sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche, la formazione e la ricerca in tale ambito professionale;

c) promuovere la diffusione dell'attività scientifica elaborata mediante la pubblicazione sul sito web dell'associazione, costantemente aggiornato, nonché mediante altri mezzi editoriali idonei (pubblicazioni, articoli su riviste cartacee e digitali, ...);

d) svolgere le attività previste dall'art. 5, comma 1 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e quelle affidate da provvedimenti normativi alle associazioni tecnico scientifiche o società scientifiche;

e) erogare attività di formazione continua in sanità, anche nella qualità di Provider ECM (Educazione Medica Continua).

A.S.A.N.D. interagisce e collabora con analoghe Società scientifiche e Associazioni tecnico scientifiche, con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali per il perseguimento degli obiettivi e degli scopi associativi.

A.S.A.N.D. collabora con le istituzioni pubbliche e private, le professioni, le associazioni, le ONLUS, le fondazioni ed altri organismi.

Titolo II - Soci

Art. 5 – Soci

L'associazione è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi, senza limiti di numero.

Art. 6 – Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione Scientifica A.S.A.N.D.

Essi hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci effettivi di cui all'art. 7.

Art. 7 – Soci effettivi

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione quali soci effettivi tutti i dietisti in possesso di titolo di studio abilitante all'esercizio della professione, riconosciuto dalla legge, che operano nelle strutture e nei settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, o comunque con attività lavorativa nel settore della nutrizione, alimentazione e dietetica.

Art. 8 – Domanda di iscrizione

La qualità di socio effettivo si acquisisce a seguito di domanda presentata al Consiglio Direttivo e da questi accolta con delibera. Le dimissioni devono pervenire almeno un mese prima dallo scadere dell'anno solare.

Art. 9 – Elenco iscritti

L'associazione custodisce presso la propria sede l'elenco completo dei propri iscritti, procedendo a periodici aggiornamenti. Tale elenco viene pubblicato sul sito dell'associazione ed è consultabile dai soci e da terzi.

L'iscrizione all'associazione comporta consenso del socio, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 196/2003, all'inserimento del proprio nominativo e dei propri dati nel registro/albo pubblicamente consultabile

Art. 10- Impegni dei soci

Gli iscritti all'associazione sono soggetti alla disciplina della stessa e si assumono l'obbligo e l'impegno di:

a) osservare le norme statutarie e tutte le deliberazioni dei

competenti organi sociali;

b) comportarsi con lealtà nei rapporti reciproci ed esercitare la loro attività con assoluta dignità;

c) rispettare il segreto professionale;

d) non svolgere azioni contrarie all'associazione;

e) procedere all'aggiornamento e alla formazione professionale costante e continua nel rispetto delle normative vigenti in materia;

f) dichiarare la sussistenza di eventuali conflitti di interesse;

g) corrispondere all'associazione la quota associativa nella misura determinata dall'assemblea, da versare ogni anno entro il mese di gennaio;

h) essere in regola con le disposizioni concernenti le assicurazioni obbligatorie.

Lo status di socio dà diritto a ciascun iscritto a partecipare all'assemblea, frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione, partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.

Art. 11 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per decesso.

Art. 12 – Intrasmisibilità delle quote

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né potranno a nessun titolo vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Titolo III - Organi dell'associazione

Art. 13 - Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

a) il Presidente;

- b) l'Assemblea;
- a) il Consiglio Direttivo;
- e) il Revisore dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Comitato Scientifico;

Gli Organi delle Sezioni territoriali e delle Province Autonome sono rispettivamente: l'assemblea regionale o l'assemblea provinciale.

L'istituzione, le funzioni ed il funzionamento degli organi territoriali sono disciplinati con Regolamento dell'Associazione.

L'Associazione garantisce a tutti i soci metodi di elezione democratica degli organi, con votazione a scrutinio segreto con durata limitata nel tempo secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.

Non possono ricoprire cariche, in particolare di Presidente, amministratore o promotore dell'associazione, soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione, né coloro che versino in una situazione di conflitto di interessi.

I legali rappresentanti devono rendere specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Tutti i componenti degli organi della Associazione devono avere idonei requisiti di moralità, onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Le cariche sociali sono svolte nell'esclusivo interesse e a servizio dell'Associazione; è esclusa la percezione di qualsiasi retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

Art. 14 - Conflitto di interessi

I soci fondatori ed effettivi nonché coloro che ricoprono cariche sociali non devono avere conflitti di interesse con l'Associazione.

I soci, nel caso in cui insorga un conflitto, sono tenuti a dichiararlo,

astenedosi dalla partecipazione, discussione e votazione in Assemblea.

Coloro che ricoprono cariche sociali non devono avere conflitti di interesse nell'esecuzione del loro mandato pena la decadenza della carica. Nel caso in cui, con riferimento ad una specifica deliberazione, insorga un conflitto di interesse, il componente è tenuto a dichiararlo e ad astenersi dalla partecipazione, discussione e votazione.

La violazione di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzione disciplinare.

Art. 15 – Assemblea

L'assemblea ordinaria è costituita dai soci fondatori ed effettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali annuali.

La convocazione è fatta a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata, ovvero all'indirizzo di posta elettronica o di telefax che l'associato avrà cura di comunicare preventivamente all'Associazione ovvero con altri mezzi idonei (segnatamente la pubblicazione sul sito dell'associazione).

La convocazione dovrà contenere

- l'ordine del giorno;
- la data;
- il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.

Tutti i soci hanno diritto ad un solo voto che possono delegare per iscritto ad un altro socio. Il socio delegato non può presentare più di tre deleghe. L'assemblea è l'organo supremo ed ha tutti i poteri deliberativi.

Il voto può anche essere espresso per corrispondenza o con qualsiasi mezzo elettronico purchè sia possibile individuare l'identità dell'associato.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il

Presidente o il Consiglio Direttivo o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione con la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto e, in seconda convocazione con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti, in conformità della legge e dello statuto sociale, e obbligano tutti i soci, anche se assenti e dissenzienti.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione dell'attività e degli indirizzi dell'associazione;
- b) la regolamentazione e la nomina del responsabile a livello regionale e provinciale;
- c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti, dei Probiviri, con votazione a scrutinio segreto con le modalità indicate nello specifico regolamento elettorale;
- d) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico;
- e) la decisione sui ricorsi avverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari comminate dal Collegio dei Probiviri;
- f) l'approvazione della tassa di iscrizione e delle quote associative proposte dal Direttivo;
- g) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo predisposti dal Direttivo entro il primo semestre di ciascun anno;
- h) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei regolamenti interni necessari;
- i) ogni altro oggetto sottoposto dal Consiglio Direttivo al suo esame.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad Andid (Associazione Nazionale Dietisti) ovvero ad altra associazione scientifica o Onlus con fini di pubblica utilità che opera nel campo sanitario.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese in prima

convocazione con la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto e, in seconda convocazione con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti, che comunque devono rappresentare almeno 1/5 degli aventi diritto al voto.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i soci fondatori ed effettivi. E' composto da un numero variabile di Consiglieri da 3 a 11.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che è anche presidente dell'associazione, dal Segretario, dal Tesoriere e dai consiglieri ed ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio viene convocato dal presidente con ogni mezzo quando ne ravvisi l'opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. È presieduto dal presidente o, quando questi ne sia impossibilitato, dal Segretario Nazionale.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'amministrazione dell'associazione;
- b) è investito di ogni potere sia deliberativo sia esecutivo in quanto non espressamente attribuito all'assemblea;
- c) dirige e sovrintende all'attività dell'associazione;
- d) adotta i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere;
- e) delibera sulle domande di ammissione degli associandi;
- f) delibera sulle dimissioni dei soci pervenute tempestivamente;
- g) delibera l'esclusione dei soci per morosità nel pagamento della quota protratta per oltre due anni;
- h) designa le sedi amministrative dell'Associazione;
- i) nomina, in presenza dei presupposti di legge (rispettivamente artt. 30-31 codice del Terzo Settore) l'organo di controllo ed il revisore

legale dei conti, determinandone il compenso;

l) nomina i componenti del Comitato tecnico Scientifico;

m) può affidare incarichi, anche esterni, per il reperimento di sponsor e per l'organizzazione delle molteplici attività associative (rivista, convegni, congressi, corsi di formazione, ecc.);

n) istituisce commissioni di studio o di lavoro, suddivise per aree tematiche, nominando per ciascuna di esse i componenti, in un numero variabile da 3 a 10. I componenti sono scelti tra professionisti in possesso di comprovata esperienza nello specifico ambito di riferimento. Le commissioni di studio o gruppi di lavoro si occupano della redazione di practice paper, ossia di documenti e strumenti che possano fungere da supporto alla pratica professionale; nonché dell'elaborazione di materiale di comunicazione per la realizzazione di campagne, iniziative ed eventi ASAND, anche da inserire sul sito web;

o) pubblica sul sito dell'Associazione i documenti di cui all'art. 30 del presente Statuto;

p) compie tutti gli atti attribuitigli dal presente statuto o dall'assemblea;

Le delibere del Consiglio Direttivo richiedono per essere valide la presenza della metà più uno dei consiglieri e sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale ad ogni effetto dell'Associazione. Dirige, coadiuvato dal Segretario, tutte le attività necessarie o opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto in conformità alle direttive dell'Assemblea e ai deliberati del Consiglio Direttivo. Provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo. Promuove l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario.

Art. 18 – Segretario

Il Segretario è il diretto collaboratore del Presidente, provvede sotto la sua vigilanza a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione. In particolare, cura la tenuta regolare dei libri sociali, il rilascio dei certificati e delle altre attestazioni relative agli iscritti.

Art. 19 – Tesoriere

Il Tesoriere svolge mansioni di amministrazione e coordinamento nell'ambito delle direttive a lui impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Predispose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, al Revisore dei Conti e successivamente all'approvazione dell'assemblea; compie con firma libera tutte le operazioni bancarie operando sui conti correnti intestati all'associazione.

Art. 20 – Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea fra i soci fondatori ed effettivi.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica.

Svolge il controllo contabile sull'amministrazione e tutti gli altri compiti demandati ad esso dalle leggi. Ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare i bilanci annuali ed a redigere una relazione di accompagnamento.

Art. 21– Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e 1 supplente, eletti dall'Assemblea fra i soci fondatori ed effettivi.

I componenti restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età il quale provvede alle convocazioni dell'organo. La carica di

proboviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio delibera in seduta segreta sull' irrogazione delle sanzioni disciplinari e sulla decadenza. Prima di ogni decisione il Collegio deve convocare gli interessati con contestazione scritta degli eventuali addebiti dando termine per lo svolgimento delle difese scritte. Avverso tali decisioni è ammesso ricorso scritto all'Assemblea, da presentarsi entro trenta giorni al Segretario che provvederà alla convocazione nei successivi novanta giorni.

È giudice di II grado sulle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia di ammissione o esclusione dall'Associazione, a seguito di presentazione di ricorso scritto entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia.

Al Collegio possono essere anche sottoposte, per l'amichevole composizione, eventuali controversie tra gli iscritti. In tal caso questi possono richiedere l'applicazione delle norme sull'arbitrario irrituale.

Art. 22 – Sanzioni disciplinari

In caso di accertata violazione degli impegni assunti dall'iscritto ai sensi dell' art. 10 del presente statuto, il Collegio dei Probiviri irroga la sanzione della censura verbale o scritta. Nei casi di maggiore gravità può decidere l'espulsione dall'Associazione. Dà applicazione, nei casi di accertato conflitto di interesse, alla decadenza dalla carica, oltre all'applicazione della adeguata sanzione disciplinare.

La gradualità delle sanzioni, in relazione alle violazioni poste in essere, l'autonomia dell'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari, la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare sono regolamentati nel codice deontologico.

Art. 23 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri, nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti in possesso di specifica esperienza e competenza nel campo della ricerca scientifica

e della formazione in materia di alimentazione, dietetica e nutrizione, comprovata dal curriculum professionale.

Durano in carica 4 anni e possono essere rieletti una sola volta.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e svolge le attività di verifica e controllo della qualità della attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Redige una relazione sulle attività svolte che ha l'obbligo di inviare annualmente al Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Modifiche allo statuto

Le modifiche allo statuto possono essere apportate dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 15.

Le proposte di modifica possono essere formulate dal Consiglio Direttivo, o da almeno 1/10 dei soci con nota scritta e indirizzata al Presidente. Il Presidente deve includere nell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci un punto relativo alle modifiche di statuto e deve comunicare ai soci il testo delle modifiche con le stesse modalità di cui all' articolo 15.

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione avviene per volontà dell'assemblea straordinaria espressa con voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Titolo IV - Patrimonio sociale entrate e uscite

Art. 26 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato da:

a) quota associativa versata al momento della costituzione

dell'associazione;

- b) avanzi di amministrazione scaturiti a seguito dell'approvazione dei bilanci consuntivi;
- c) qualsiasi contributo e/o liberalità pervenute da enti e/o società operanti nel settore sanitario, che non abbiano una destinazione specifica;
- d) qualsiasi contributo e/o liberalità pervenute da privati;
- e) beni immobili e mobili che per ragioni di acquisto, lascito, donazione od altro vengano in proprietà dell'associazione;
- f) somme accantonate per qualsiasi scopo in osservanza alle leggi o alle deliberazioni degli organi dell'associazione.

Art. 27– Entrate

L'associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da entrate che possono essere costituite da:

- a) le quote associative deliberate ogni anno dal Consiglio direttivo ed in funzione della programmazione di spesa determinata in occasione della presentazione ed approvazione dei bilanci preventivi. In caso di mancate delibera si intendono confermate le quote regolarmente approvate nell'ultimo consiglio direttivo;
- b) l'ammontare dei contributi e dei diritti di segreteria;
- c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- d) le somme versate all'associazione per atti di liberalità e destinate ad uno specifico evento;
- e) le somme incassate per vendite o cessioni di beni dell'associazione, per speciali servizi resi, per diritti o ritenute varie;
- f) i corrispettivi derivanti dalle iniziative sociali, dalla prestazione di servizi inerenti la ricerca e la formazione, da qualsiasi prestazione di natura commerciale svolta dalla associazione nell'ambito delle finalità assegnate sia dallo statuto che dalla Legge;

g) I contributi ordinari e straordinari dello Stato, delle Regioni e di enti pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio sanitario nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, delle suddette risorse, dei fondi, delle riserve o del capitale, nonché degli utili o avanzi di gestione conseguiti durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28 – Uscite

Costituiscono le spese dell'associazione:

a) le spese generali (a titolo esemplificativo: personale, fitti, riscaldamento, luce, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, rimborsi documentati, vitto ed alloggio per manifestazioni scientifiche e didattiche, ecc.)

b) le spese per l'organizzazione dell'attività didattica, di aggiornamento e culturale, per l'assistenza, per la pubblicazione degli elaborati scientifici, gestione e manutenzione sito internet etc..;

c) tutte le altre spese straordinarie che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione dall'assemblea nazionale.

Art. 29 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo adotta, su proposta del Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'esame del Revisore dei Conti ed all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il rendiconto e la situazione patrimoniale sottoposti e approvati dall'Assemblea nazionale, non potranno più essere in seguito discussi, ma dovranno essere ritenuti validi e definitivi.

Art. 30 – Forme di pubblicità

Il Consiglio Direttivo pubblica sul proprio sito internet, aggiornato costantemente:

- a) il presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni;
- b) le delibere relative alle nomine dei titolari delle cariche sociali e i nominativi dei titolari delle cariche sociali,
- c) i bilanci consuntivi e quelli preventivi;
- d) il codice deontologico dell'Associazione;
- d) l'elenco degli Associati;
- e) le risultanze dell'attività scientifica dell'Associazione
- f) eventuali incarichi retribuiti conferiti.

Titolo V- Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 – Controversie

In caso di controversie tra i soci o fra i soci e l'associazione relativamente all'atto costitutivo e/o al presente Statuto, sarà competente un Collegio di 3 arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

In caso di mancato accordo la nomina dovrà essere richiesta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede A.S.A.N.D.

Art. 32 – Disposizioni generali

Per quanto non è contemplato nel presente statuto provvederanno le norme di legge ed i principi generali del diritto.

Art. 33 – Disposizione transitoria

La prima Assemblea dell'Associazione dovrà tenersi entro il mese di maggio del 2018.

Il Presidente

Il segretario

**REGOLAMENTO
GENERALE**
Approvato il 24 Ottobre 2017

CAPITOLO 1

SOCI

Art. 1 - Il socio è tenuto a conoscere lo Statuto di A.S.A.N.D, il Codice Deontologico ed il presente regolamento e si obbliga a rispettarli ed osservarli.

Art. 2 - La domanda di iscrizione all'Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo ed inviata anche con modalità telematiche, unitamente alla documentazione richiesta, alla Segreteria Nazionale di A.S.A.N.D. L'accoglimento della domanda è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) certificato o autocertificazione attestante il possesso di titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di dietista previsto dalla normativa vigente;
- b) certificazione ovvero idonea autocertificazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa nel settore all'alimentazione, nutrizione e dietetica in regime di dipendenza o libero-professionale;
- c) versamento della quota di iscrizione associativa per l'anno in corso.

La Segreteria Nazionale provvederà a comunicare al richiedente e alla Sezione Regionale, ove istituita, l'inclusione nell'elenco dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Il mancato rinnovo del pagamento della quota associativa per due annualità è causa di esclusione del socio, da deliberarsi dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde anche per recesso, per esclusione e per decesso.

Art. 4 - Il pagamento della quota di iscrizione annuale nella misura stabilita con cadenza biennale dall'Assemblea Ordinaria dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno direttamente al Tesoriere Nazionale secondo quanto disposto dall'art. 10, lettera g, dello Statuto.

CAPITOLO 2

ORGANI CENTRALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - L'Assemblea Ordinaria è convocata annualmente entro il mese di giugno a cura del Presidente o da chi ne fa le veci per deliberare le direttive della gestione e gli indirizzi dell'attività per l'anno in corso ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, oltre agli altri argomenti individuati nell'ordine del giorno.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione mentre, in seconda convocazione, non è richiesto il raggiungimento di un quorum. L'assemblea in prima convocazione delibera validamente con la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti. Le deliberazioni obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea elegge ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri ed il Revisore dei Conti con votazione a scrutinio segreto secondo le modalità specificate nel regolamento elettorale per l'elezione degli organi centrali dell'associazione. Il voto può anche essere espresso per corrispondenza o con qualsiasi mezzo elettronico purché sia possibile individuare l'identità dell'associato

Sono eletti alle cariche sociali i candidati che riportano il maggior numero dei voti, con i criteri di cui al regolamento elettorale.

In caso di parità di voto si procede con il ballottaggio tra i pari merito. Nel caso che anche questa seconda votazione dia risultato di parità, si preferirà il più anziano di iscrizione all'ASAND.

La presentazione della candidatura implica l'accettazione della carica e la rinuncia alle cariche incompatibili.

La carica sociale che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, viene ricoperta secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio da chi segue immediatamente l'ultimo eletto.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza del 50% +1 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la maggioranza del 50% +1 dei presenti, che comunque devono rappresentare almeno 1/5 degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
Il Segretario nazionale cura la trasmissione dei verbali a tutti i soci entro trenta giorni dall'Assemblea.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo provvede agli adempimenti di cui all'art. 16 dello Statuto.
Appena eletto è convocato dal componente più anziano di età entro il mese successivo all'Assemblea.
Nella sua prima riunione procederà al conferimento delle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno e proporzionalmente alla entità delle attività programmate e approvate in Assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo richiedono per essere valide la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata, con almeno una settimana di anticipo, dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Segretario, con ogni mezzo ritenuto idoneo.
La riunione del Consiglio Direttivo per l'esame e l'adozione dei bilanci consuntivo e preventivo deve tenersi almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci.

Art.7- Il Revisore dei Conti procede, entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Tesoriere dei bilanci consuntivo e preventivo adottati dal Direttivo, al loro esame ed alla redazione della relazione di accompagnamento per l'Assemblea.
Svolge i compiti descritti nell'art. 20 dello Statuto.
Il Revisore dei conti nell'espletamento dei suoi compiti effettua verifiche a campione e può procedere con ispezioni direttamente presso la sede in cui sono conservate le scritture contabili.
Tiene nota in apposito registro di tutta l'attività espletata.

Art. 8 - Il Collegio dei Probiviri procede con la maggiore semplicità di forme, rispettata l'esigenza del contraddittorio.
Prima di ogni decisione deve convocare gli interessati con contestazione scritta degli eventuali addebiti invitandoli a svolgere le proprie difese ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri delibera in seduta segreta sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari e sulla decadenza.
In caso di accertata violazione degli impegni assunti dall'iscritto ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri irroga la sanzione della censura verbale o scritta.
Nei casi di maggiore gravità può decidere l'espulsione dall'Associazione.
Dà applicazione, nei casi di accertato conflitto di interesse, alla decadenza dalla carica, oltre all'applicazione dell'adeguata sanzione disciplinare.
Avverso tali decisioni è ammesso ricorso scritto all'Assemblea da presentarsi entro trenta giorni al Presidente che provvederà ad inserirne l'esame nella prima convocazione utile dell'Assemblea ordinaria.
La gradualità delle sanzioni, in relazione alle violazioni poste in essere, l'autonomia dell'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari e di decadenza e la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare sono regolamentati nel codice deontologico.
Il Collegio è giudice di II grado sulle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia di ammissione o esclusione dall'Associazione, a seguito di presentazione di ricorso scritto entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Al Collegio possono essere anche sottoposte, per l'amichevole composizione, eventuali controversie tra gli iscritti. In tal caso questi possono richiedere l'applicazione delle norme sull'arbitrario irrituale.
Il Presidente cura la redazione e la tenuta dei verbali delle riunioni.

Art. 9 - Le cariche sociali nonché l'incarico di componente delle commissioni di studio o di lavoro, ai sensi dell'art. 15, comma 6, lettera n), non sono remunerate.
È consentito il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio dell'incarico.
Le spese straordinarie sostenute nel caso di missioni particolari conferite dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi componenti saranno rimborsate nella misura deliberata dal Consiglio stesso.

Art. 10 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.

Appena eletto dal Consiglio Direttivo è convocato dal componente piu' anziano di eta' entro il mese successivo all'elezione. Nella sua prima riunione procederà alla nomina di un Coordinatore che redigerà la relazione sulle attività svolte e che provvederà ad inviare annualmente al Consiglio Direttivo. Svolge le funzioni di cui all'art. 23 della Statuto.

CAPITOLO 3

ORGANI DELLE SEZIONI TERRITORIALI SU BASE REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME.

Art. 11 - L'assemblea Regionale è costituita dai soci ordinari residenti in una Regione della Repubblica Italiana.

La convocazione dell'assemblea regionale deve avvenire mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata e deve precisare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

L'Assemblea Regionale è regolata dalle stesse norme previste per l'Assemblea Ordinaria Nazionale anche quanto al quorum per la sua validità e per le deliberazioni.

L'Assemblea Regionale elegge ogni 4 anni un Responsabile regionale e un Segretario regionale con votazione a scrutinio segreto secondo le modalità specificate nel regolamento elettorale per l'elezione degli organi periferici dell'associazione, che cureranno l'attuazione delle deliberazioni degli organi centrali dell'Associazione e promuoveranno iniziative tese a coordinare le attività da svolgere nella Regione stessa. Il voto può anche essere espresso per corrispondenza o con qualsiasi mezzo elettronico purché sia possibile individuare l'identità dell'associato

I verbali delle riunioni, con eventuali allegati, dovranno essere inoltrati alla Segreteria Nazionale entro e non oltre trenta giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art.12- Il Responsabile regionale convoca entro il primo trimestre di ogni anno l'Assemblea regionale per discutere dei problemi locali, formulare proposte da inoltrare ai competenti organi centrali, predisporre iniziative atte a realizzare nella Regione gli obiettivi statutari e le direttive degli organi centrali. In tale assemblea si svolgeranno anche le elezioni per l'eventuale rinnovo delle cariche locali.

Ove necessario l'assemblea potrà essere nuovamente convocata nel corso dell'anno.

Il Responsabile regionale si rende garante presso il Consiglio Direttivo delle iniziative affidategli nell'ambito della Regione, assicurando su responsabilità personale il mantenimento e la massima diffusione dell'attività scientifica. Nell'attività regionale, farà riferimento alle linee di indirizzo e ai documenti dell'Associazione.

Art.13 - Tutte le attività regionali devono essere concordate con il Consiglio Direttivo dell'Associazione. E' previsto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni di Responsabile regionale e Segretario regionale, nel rispetto delle indicazioni periodicamente emanate dalla Tesoreria Nazionale. Tali spese dovranno essere dettagliatamente documentate, provvedendo alla compilazione della distinta di rimborso ed allegando alla stessa tutti gli scontrini e ricevute emesse secondo la normativa vigente.

Spese straordinarie, indispensabili alla vita associativa regionale, potranno essere rimborsate se preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.14 -Le stesse disposizioni di cui agli artt. 11-13 si applicano anche alle Assemblee provinciali delle sezioni delle Province Autonome ove è prevista la nomina ogni 4 anni di un Responsabile provinciale e un Segretario provinciale.